




CONVEGNO DEL 17 MAGGIO 2019

- La disciplina prevista per l'impresa sociale
- I regimi previsti per le APS e le ODV
- Il regime previsto per gli enti filantropici
- Il regime previsto per le reti associative

ODCEC SIENA -Commissione Enti no Profit

Dott. Antonella Candelieri – Dott. Claudio Sbarbucci



GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli ETS sono disciplinati all'art. 4 del D.lgs. 117/2017. l'articolo in questione apre al comma 1 con un'elencazione degli enti in questione; questi sono:

Le organizzazioni di volontariato (ODV);

Le associazioni di promozione sociale (APS);

Gli enti filantropici;

Le imprese sociali, incluse le coop. Sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso;

Le associazioni riconosciute e non riconosciute;

Le fondazioni;


Altri enti di carattere privato, diversi dalle società;

Tali enti devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (art.5) e devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



ETS – FONTI NORMATIVE

LEGGI ANTE RIFORMA	D.LGS. N. 117/2017- cd CODICE DEL TERZO SETTORE
NORME DI RIFERIMENTO	
L. 266/91 - Organizzazioni di Volontariato	Tit. V - art. 32
L. 460/97 - Onlus	Tit. VI - art. 45
L. 383/2000 - Associazioni di promozione sociale	Tit. VI - art. 35
Dpr 917/86 T.u.i.r – art. 143 Enti non Commerciali	Tit. VI - art. 79
NORME DI FUNZIONAMENTO	
C.C. I libro e V libro per le soc. cooperative	Tit. VI - art 45
Dpr 361/2000 - personalità giuridica	Tit. IV – art. 22
D.lgs. 155/2006 - Impresa sociale	L. 106/2016
ASPETTI FISCALI	
Dpr 917/86 Tuir	Tit. X - art. 79
Dpr 446/97 Irap	Tit. X - art. 79
Dlg 346/90 Imposta di successione e donazione	Tit. X - art. 79
Dpr 131/86 Imposta di registro	Tit. X - art. 79
D.lgs. 504/92 IMU-TASI	Tit. X - art. 79
Dpr 600/73 art. 20 scr. Contabili ENC	Tit. X - art. 79



L'IMPRESA SOCIALE

Il legislatore aveva introdotto una prima versione di impresa sociale con il D.Lgs 155/2006.

Tale strumento però ebbe scarso appeal tra i contribuenti, anche a causa della mancanza di agevolazioni fiscali specifiche.

Per tale motivo, il legislatore ha riformato in maniera organica la disciplina delle Imprese Sociali, introducendo il D.Lgs 112/2017



L'IMRESA SOCIALE – SCOPO DEL LEGISLATORE

L'obiettivo del legislatore era la creazione di un'ente senza scopo di lucro, ove tutte le parti coinvolte nei processi potessero partecipare alle attività sociali, superando lo schema delle c.d. cooperative sociali, realizzando attività d'interesse sociale attraverso lo svolgimento di attività economiche in condizione di equilibrio economico di mercato.



L'IMPRESA SOCIALE - DEFINIZIONE

Con tale ottica, il legislatore all'art.1 del D.Lgs 112/2017 ha definito *“Impresa sociale”* *tutti gli enti privati, (costituiti come associazioni, o fondazioni, o società commerciali o cooperative ndr), che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.*



L'IMPRESA SOCIALE – LE ATTIVITÀ' DA SVOLGERE

Il legislatore ha inoltre definito al co.2 un elenco delle attività considerate di interesse generale, tra cui possiamo considerare:

- Attività connesse alla cura della persona e all'accoglienza umanitaria;
- Attività sanitarie convenzionate;
- Attività di educazione scolastica e universitaria e di promozione scientifica;
- Attività di conservazione e tutela culturale e ambientale;
- Organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Attività a supporto di altre Imprese sociali o di filiere del commercio equo e solidale;
- Attività di microcredito a favore di soggetti svantaggiati;
- Attività di reinserimento nel mercato del lavoro.




L'IMPRESA SOCIALE – CAUSE OSTATIVE

In base alla natura civilistica dell'ente (sia esso associazione o impresa o cooperativa), saranno applicabili le norme previste dal Codice del Terzo Settore e quelle previste dal libro V del Codice Civile (se attività svolta in forma di società commerciale o in forma di cooperativa).

La qualifica di impresa sociale non può essere ottenuta se:


- Il soggetto è una ditta individuale o società a socio unico;
- Se il soggetto è un'amministrazione pubblica, definita ai sensi dell'art.1 D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 (comuni, regioni, cciaa, loro associazioni e consorzi etc.);
- Se l'ente limita, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi ai SOLI soci o associati.



L'IMPRESA SOCIALE - COSTITUZIONE

In base all'art. 5 D.Lgs 112/2017 Gli enti potranno acquisire la qualifica di impresa sociale attraverso la costituzione per atto pubblico, rispettando i seguenti requisiti;

- Quelli previsti in base alle relative norme che regolano le società;
- Specificare nella denominazione la locuzione “Impresa Sociale” (da usare anche in tutti gli atti emessi dalla società);
- Specificare nell'Atto Costitutivo il carattere sociale dell'attività svolta;
- Specificare l'oggetto sociale e l'assenza di scopo di lucro.




L'IMPRESA SOCIALE - COSTITUZIONE

La qualifica di Impresa Sociale avverrà con il deposito dell'atto in una apposita sezione del Registro Delle Imprese.

Ogni modifica all'Atto Costitutivo e allo Statuto devono essere eseguiti con atto pubblico, da depositare presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni. I compiti di verifica delle condizioni spettano al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con l'iscrizione dell'atto costitutivo nella specifica sezione del Registro delle Imprese, all'Impresa Sociale saranno applicabili le norme previste per gli ETS.



L'IMPRESA SOCIALE - COSTITUZIONE

Attenzione, gli altri enti quali ODV, APS, Onlus, che adeguano l'atto costitutivo e lo statuto a quanto previsto per le Imprese Sociali e successivamente si iscrivono nella relativa sezione presso il Registro delle Imprese, perderanno in automatico la qualifica precedente e non si dovranno più applicare le relative norme.

Alle Imprese Sociali è possibile applicare le norme in materia di direzione e controllo previste per le società di capitali e per le cooperative.



L'IMPRESA SOCIALE – ORGANO AMMINISTRATIVO

Per le Imprese Sociali, in materia di amministrazione si applica quanto disposto per gli ETS in materia di nomina degli amministratori.

Si ricorda che negli ETS è possibile riservare, se previsto nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, la nomina di alcuni amministratori ad alcune categorie specifiche di soggetti (lavoratori, utenti, altri Enti associati), fermo restando il diritto dell'Assemblea dei soci di nominare la maggioranza degli amministratori.



L'IMPRESA SOCIALE – ORGANO DI CONTROLLO

In materia di controllo, le Imprese sociali sono sempre obbligate alla nomina di uno o più sindaci, nominati secondo i requisiti di cui all'art. 2397 co.2 e art.2399 c.c., salvi i maggiori obblighi previsti per le specifiche forme giuridiche.

La nomina è sempre obbligatoria e si applicano, oltre alle norme civilistiche, anche le norme previste dal CTS in tema di controllo (art.20 CTS).

Si ricorda che in tema di ETS, l'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza delle finalità sociali e sulla corretta amministrazione, nonché sull'adeguato assetto organizzativo.

Nelle cooperative sociali, l'organo di controllo deve essere nominato se si verificano le condizioni di cui all'art. 2477 c.c. (In tema di revisione legale nelle Srl).



L'IMPRESA SOCIALE – ORGANO DI REVISIONE

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme, l'Impresa Sociale è obbligata alla nomina del Revisore Legale se vengono superati i limiti previsti dall'art.2435-bis (limiti bilancio in forma abbreviata).

L'organo di controllo può essere incaricato della Revisione Legale se composto interamente da soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

In tema di revisione, quanto previsto nel CTS non si applica per le Imprese Sociali costituite in forma di società di capitali.



L'IMPRESA SOCIALE – SOCI, AMMISSIONE E NON

Alle Imprese Sociali è assolutamente vietato prevedere discriminazioni nell'ammissione dei soci.

L'Atto Costitutivo e lo Statuto dovranno prevedere delle clausole di non discriminazione, anche in considerazione della struttura societaria dell'Impresa e le peculiarità della compagine sociale.

Compatibilmente con la forma giuridica dell'ente, l'Atto Costitutivo e lo Statuto possono prevedere che l'Assemblea dei soci, o in alternativa l'organo di controllo, decida sulle richieste di diniego all'iscrizione o alla esclusione dei soci




L'IMPRESA SOCIALE – LAVORATORI E UTENTI

art.11

Le imprese sociali, ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente, devono prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto delle adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, al fine di permettere a loro di influenzare le decisioni relative l'amministrazione dell'Impresa, in particolare su quelle attinenti le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi erogati, prevedendo negli statuti:

- 1) I casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti alle assemblee dei soci, anche tramite loro rappresentanti;
- 2) Nel caso delle Imprese che superano due dei limiti di cui all'art.2435-bis co.1, la nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.



L'IMPRESA SOCIALE – OP. STRAORDINARIE art.12

Le Imprese Sociali possono compiere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, mantenendo l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, ed il perseguimento delle attività e delle finalità previste.

Le operazioni straordinarie devono essere approvate dal Ministero, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'operazione.

In caso di scioglimento della compagine sociale, il patrimonio dovrà essere devoluto (dettagliato successivamente).




L'IMPRESA SOCIALE – CONTABILITÀ' & BILANCIO

Le Imprese sociali, da un punto di vista contabile, sono obbligate alla tenuta del libro giornale e libro inventari, applicandosi gli artt.2214 e seguenti del C.C..

In tema di bilancio, le Imprese Sociali sono obbligate a redigere il bilancio:

- 1) sia secondo gli schemi previsti agli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis e 2435-ter C.C., con obbligo di deposito presso il competente Registro Delle Imprese;
- 2) sia al deposito del bilancio sociale presso il Registro Imprese e sul proprio sito internet, secondo gli schemi previsti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (da pubblicare).
- 3) Nel bilancio sociale dovranno essere descritte le modalità con cui i lavoratori e gli utenti partecipano alle attività sociali.



L'IMPRESA SOCIALE – LAVORO

In tema di lavoro, ai lavoratori si dovrà applicare un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso, la differenza retributiva lorda tra i lavoratori dipendente non può essere superiore al rapporto uno ad otto. Tale parametro deve essere indicato nel bilancio sociale.

Nelle imprese sociali è ammesso il lavoro volontario, a patto che il numero di lavoratori volontari sia inferiore a quelli assunti.

È obbligatorio assicurare, sia contro gli infortuni sul lavoro sia per la responsabilità civile verso i terzi, i volontari che svolgono l'attività.



L'IMPRESA SOCIALE – CONTROLLO PUBBLICO

Le Imprese sociali saranno monitorate, con cadenza minima annuale, da:

- 1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) Ispettorato del Lavoro;
- 3) Enti associativi riconosciuti con almeno 1000 Imprese Sociali associate in almeno 5 regioni o province autonome;
- 4) Associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

In caso di violazioni accertate dagli organi di controllo, le Imprese sociali dovranno adeguarsi in tempo congruo, pena la cancellazione dal Registro Imprese e la devoluzione del patrimonio



L'IMPRESA SOCIALE – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In tema di devoluzione del patrimonio, il legislatore ha previsto che il patrimonio da devolvere sarà, per le sole Imprese costituite come società commerciali, quello residuo al netto del capitale sociale effettivamente versato e dei dividendi deliberati fino a quel momento e non distribuiti.

Il patrimonio dovrà essere devoluto, a scelta, esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali;
- 2) Fondazione Italia Sociale



L'IMPRESA SOCIALE – PROCEDURE CONCORDSUALI

In tema di concorsuale, le Imprese Sociali sono soggette alla Liquidazione Coatta Amministrativa, ed il commissario è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



L'IMPRESA SOCIALE – AGEVOLAZIONI FISCALI

In tema di agevolazioni fiscali, le Imprese Sociali godranno delle seguenti agevolazioni (ad oggi sospese fino approvazione della Commissione Europea):

- Gli utili e gli avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed utilizzati (entro il secondo periodo di imposta successivo) per lo svolgimento delle attività di interesse, o per l'incremento del patrimonio, o destinati al contributo per le attività ispettive del Ministero, non concorrono alla formazione del reddito IRES;
- Incentivi fiscali per chi decide di investire nelle imprese sociali;
- Possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio attraverso portali dedicati all'equity crowdfunding.




L'IMPRESA SOCIALE – AGEVOLAZIONI FISCALI

Le persone fisiche che investono nelle Imprese Sociali potrà detrarre ai fini Irpef il 30% della somma investita.

L'importo massimo detraibile è di Euro 1.000.000,00 e l'investimento nell'Impresa sociale deve essere mantenuto per almeno 5 anni.

L'ammontare dell'investimento non detraibile sarà riportabile nei successivi periodi d'imposta, non oltre il terzo.

Mentre per le società, la deducibilità IRES sarà del 30% fino ad un massimo di Euro 1.800.000,00, l'investimento nell'Impresa sociale deve essere mantenuto per almeno 5 anni e l'investimento deve essere effettuato a favore di Imprese sociali iscritte da meno di 5 anni.



Entrambe svolgono prevalentemente attività di volontariato

- **Odv** nei confronti di terzi
- **Aps** nei confronti dei propri associati e familiari e anche di terzi




ODV – COSTITUZIONE art.32 CTS

L'articolo n. 32 del Codice del Terzo Settore indica i tratti distintivi che deve avere un Odv. In particolare:


- 1) Deve essere costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; non possono essere considerati ODV gli enti costituiti nella forma di Fondazione;
- 2) Devono essere costituite da un numero non inferiore a 7 persone o a 3 organizzazioni di volontariato; gli associati possono anche non essere volontari;
- 3) L'atto costitutivo può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato;
- 4) Deve svolgere prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
- 5) La denominazione sociale deve contenere l'acronimo Odv.



ODV - PECULIARITÀ'



PREVALENZA DELL'ATTIVITÀ' A FAVORE DI TERZI



PREVALENZA DELL'IMPIEGO DI VOLONTARI ASSOCIATI




ODV - LIMITAZIONI

Nel caso in cui il numero di associati scenda sotto il numero previsto dalla norma senza reintegrazione entro un anno

L'Ets subisce la cancellazione dal Runtis

Per le Odv che prestino attività di protezione civile, si applicano le norme del D.Lgs. N. 1 del 2018 Sistema Nazionale di Protezione Civile

Iscrizione obbligatoria (oltre che al RUNTIS) all'Elenco nazionale del Volontariato di protezione civile



ODV – RISORSE art.33 CTS

Le Odv possono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o professionisti.
In caso di lavoro dipendente, il numero dei lavoratori dipendenti non può superare il 50% del numero dei volontari.

NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI \leq 50% NUMERO VOLONTARI



ODV – RISORSE art.33 CTS

Le fonti delle Odv:

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici e privati;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
- ✓ attività diverse dalle attività di interesse generale (quando l'atto costitutivo -o lo statuto- lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale).

Le somme ricevute dalle Odv per lo svolgimento delle attività di interesse generale possono essere solo a titolo di rimborso spese sostenute e documentate.



ODV – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO art.34

Gli amministratori delle Odv sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero le persone indicate, tra i propri associati, dalle Odv associate.

L'articolo in esame richiama poi all'art. 2382 cc, pertanto riprende le cause di esclusione dalla carica di amministratore dettate dalla norma civilistica (dunque l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato con l'interdizione dai pubblici uffici).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli organi di controllo (in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c. 2 cc), non può esser attribuito alcun compenso ma possono ricevere somme a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della funzione di controllo.

2397 c. 2 cc Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.



ODV – REGIME FISCALE (cenni)

Non si considerano attività commerciali, oltre alle attività art.79 c. 2-3 (ossia le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi) :

1. Attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia organizzata direttamente dall'Odv;
2. Cessione dei beni prodotti dagli assistiti e dai volontari a condizione che la vendita sia organizzata direttamente dall'Odv;
3. Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili di carattere occasionale;


I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.



ODV – SOSTEGNO ATTIVITÀ' ODV artt 73-74

In ragione delle finalità perseguite dagli Enti del Terzo Settore, il Legislatore prevede all'art. 73 del presente decreto lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per sostenere le attività degli ETS.

In particolare all'art. 74 si prevede per le Odv la concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali realizzati anche con la partecipazione e la collaborazione degli enti locali per far fronte ad emergenze sociali.



APS – COSTITUZIONE art.35 CTS

L'Aps:

1. Deve essere costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
2. Devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone o tre Aps. Si può prevedere negli atti costitutivi l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps;
3. Non sono Aps i circoli privati e le associazioni che dispongano limitazioni per l'ammissione degli associati di carattere di condizione economica e discriminatori di qualsiasi natura oppure prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa;
4. Deve svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art.5 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
5. La denominazione sociale deve contenere l'acronimo Aps.



APS – LE RISORSE UTILIZZABILI art.37 CTS

Le APS possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi e dell'attività dei propri associati solo qualora ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento, dunque, delle finalità di carattere pubblico.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può mai essere superiori al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



APS – RISORSE DESTINATE ALLE APS artt. 73 e 75

In ragione delle finalità perseguite dagli Enti del Terzo Settore, il Legislatore prevede all'art. 73 del presente decreto lo stanziamento delle risorse economiche necessarie per sostenere le attività degli ETS.

In particolare per le APS, oltre alle già citate agevolazioni di cui all'art.73 CTS, all'art. 75 il Codice prevede per le Aps la concessione di contributi per la realizzazione di progetti realizzati anche con la partecipazione e la collaborazione di altre Aps e degli enti locali volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte.

Si richiede agli enti che ricevono il contributo, entro un anno dall'erogazione, di rendicontare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sull'utilizzazione nell'anno del contributo.



APS – AGEVOLAZIONI FISCALI

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle Aps in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione loca o nazionale, oppure nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 60% da enti del terzo settore.

Non si considerano attività commerciali le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni che devono essere cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi, in attuazione degli scopi istituzionali.



APS – AGEVOLAZIONI FISCALI

Tuttavia in deroga a quanto appena affermato, **si considerano commerciali** alcune prestazioni (quali la cessione di beni, la somministrazione di pasti, le prestazioni alberghiere ...) qualora siano effettuate nell'esercizio di alcune attività (quali la gestione di spacci aziendali e mense, l'organizzazione di viaggi ecc.). Per particolari tipi di Aps le cui finalità sono riconosciute anche dal Ministero degli Interni si considerano comunque commerciali la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di viaggi e soggiorni a particolari condizioni.

Non si considera commerciale l'attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia organizzata direttamente dall'Aps.

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.



ODV & APS – IL REGIME FORFETTARIO

Le Odv e le Aps possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte il regime forfettario se nel periodo di imposta precedente hanno percepito ricavi non superiori a € 130.000,00. Si possono avvalere di questo regime comunicandolo in sede di dichiarazione annuale oppure in sede di dichiarazione di inizio attività.

Con l'applicazione del regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari all'1% per le Odv e 3% per le Aps.

Agevolazioni:

1. Esenzione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservazione;
2. Sono esonerati da tutti gli obblighi in tema di Iva (non addebitano Iva né la possono detrarre) ad eccezione dell'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Tuttavia possono optare per l'ordinaria applicazione della disciplina del Dpr 633/72
3. Non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte.


Il regime forfettario cessa di avere applicazione qualora si superi il limite di ricavi sopra indicato.



ODV & APS – RAPPORTI CON LE P.A. art 56 CTS

Le pubbliche amministrazioni **possono** sottoscrivere, con Odv e Aps, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

- Spetteranno solo i rimborsi spese effettivamente sostenute documentate;
- Individuazione delle Odv e Aps da convenzionare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza;
- Necessari moralità professionale e adeguata attitudine (in rif alla struttura, all'attività svolta, alle finalità perseguite ecc).



GLI ENTI FILANTROPICI - COSTITUZIONE

Gli Enti Filantropici:


1. Sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione;
2. Si pongono come finalità quella di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale;
3. La denominazione deve contenere l'indicazione di ente filantropico.



GLI ENTI FILANTROPICI - RISORSE

Gli enti Filantropici traggono le risorse economiche, necessarie allo svolgimento delle proprie attività, principalmente da contributi pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi si devono attenere in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta fondi, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti del terzo settore.



GLI ENTI FILANTROPICI – BILANCIO SOCIALE art 39

Gli enti filantropici devono redigere un bilancio sociale ove è contenuto l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.



LE RETI ASSOCIATIVE – FORMA art.41 CTS

Il CTS ha definito le reti associative come ETS, costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

- a) Associa altri enti del Terzo Settore in un numero non inferiore a 100, o almeno 20 fondazione del Terzo Settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- b) Svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS associati e delle loro attività, anche attraverso strumenti informativi idonei, allo scopo di promuovere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.



LE RETI ASSOCIATIVE – FORMA art.41 CTS

Le reti associative possono essere suddivise in tre categorie, in base al numero di associati

- 1) Reti associative, per le reti con almeno 100 ETS associati o 20 fondazione presenti in almeno in 5 regioni e province autonome;
- 2) Reti associative nazionali, per le reti con almeno 500 ETS associati o 100 fondazioni presenti in almeno in 10 regioni e province autonome;
- 3) Reti associative equiparate alle reti nazionali, per le reti con almeno 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni e province autonome



LE RETI ASSOCIATIVE – FORMA art.41 CTS

Le reti associative nazionali ed equiparate, oltre a svolgere l'attività di supervisione e promozione delle attività dei propri associati, possono svolgere facoltivamente anche:

- Le attività di monitoraggio delle attività degli enti, anche in riguardo al loro impatto sociale, i cui risultati dovranno essere riportati in una relazione annuale da inviare al Consiglio Nazionale del Terzo settore;
- La promozione e lo sviluppo delle attività di controllo, anche nella forma di procedure di autocontrollo e assistenza tecnica a favore degli enti associati (ad esempio bozze di atto costitutivo e statuto, codici di comportamento etc.)



LE RETI ASSOCIATIVE – ISCRIZIONE e CONTROLLI

Le reti associative, nazionali e non ed equiparate, per essere tali devono richiedere l'iscrizione nella apposita sezione del RUNTS. Le reti associative sono l'unico ETS che può essere iscritto in più sezioni del RUNTS, senza perdere la qualifica di Rete Associativa. L'iscrizione viene rifiutata se i rappresentanti legali hanno subito condanne penali per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Le modalità ed i criteri con cui potranno effettuare i controlli sugli associati saranno emanati in apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e verteranno su:


- Sussistenza dei requisiti per la permanenza nel RUNTS;
- Perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- L'adempimento dei relativi obblighi connessi alla relativa sezione del RUNTS;
- Corretto impiego dei finanziamenti pubblici erogati;
- Diritto ad avvalersi degli incentivi fiscali derivanti dall'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS.



LE RETI ASSOCIATIVE – DEROGHE

Le reti associative possono derogare i propri atti costitutivi e statuti in materia di:

- diritto di voto degli associati, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 co.2 CTS;
- Modalità e limiti alle deleghe, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 co.3 CTS;
- Le competenze dell'assemblea dei soci, in deroga a quanto previsto dall'art. 25 co.1 CTS.
- In ogni caso, gli atti costitutivi e gli statuti devono disciplinare l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali



LE RETI ASSOCIATIVE – DEROGHE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

PROSSIMO EVENTO

24 MAGGIO 2019 ORE 15:30

AUDITORIUM CONFINDUSTRIA, SIENA VIA DEI ROSSI N.2

- ✓ **LA DISCIPLINA DELLE ASD E CONFRONTO CON REGIME 398;**
- ✓ **IL FUTURO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DOPO LA RIFORMA;**
- ✓ **GLI ENTI ECCLESIASTICI ED IL CODICE DEGLI ETS;**